

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 6/2005,****dell'8 febbraio 2005,****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 163/2004 del 3 dicembre 2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/61/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 L 0061**: Direttiva 2004/61/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81)».*Articolo 2*I testi della direttiva 2004/61/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 133 del 26.5.2005, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT
